



Gal Giarolo Leader

SSL 2023/2027 del GAL GIAROLO LEADER SRL

in PRosPEttiVA

Preservare per Valorizzare

*Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2023-2027,
adottato con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023 e s.m.i*

GAL	GAL GIAROLO LEADER SRL
INTERVENTO	<i>SRD14 Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali</i>
BANDO	3/2026
SCADENZA	[30/07/2026]

Indice generale

A. Intervento, soggetti e risorse	4
A.1. Descrizione generale dell'Intervento	4
A.2. Finalità e obiettivi del bando	4
A.3. Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno	5
A.4. Numero di domande presentabili	5
A.5. Dotazione finanziaria	5
A.6. Scadenza del bando	5
B. Caratteristiche del regime di sostegno	6
B.1. Entità della spesa e del sostegno	6
B.2. Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno	6
B.3. Localizzazione dell'operazione	7
B.4. Criteri di ammissibilità	7
B.5. Investimenti ammissibili e non ammissibili	8
B.5.1. Tipologia di investimenti ammissibili	8
B.5.2. Tipologia di investimenti non ammissibili	8
B.6. Spese ammissibili e non ammissibili	9
B.6.1. Caratteristiche delle spese ammissibili	9
B.6.2. Categorie di spese ammissibili	9
B.6.3. Spese non ammissibili	10
B.6.4. Inizio e decorrenza delle spese	11
B.6.5. Termini per la conclusione e la rendicontazione	12
B.6.6. Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento	12
B.7. Criteri di selezione e graduatoria	13
B.8. Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari	17
B.8.1. Impegni essenziali	17
B.8.2. Impegni accessori	17
C. Fasi e tempi del procedimento	18
C.1. Procedimento amministrativo	18
C.1.1. Responsabili e tempi del procedimento	18
C.1.2. Termini e fasi del procedimento	19
C.2. Domanda di sostegno	19
C.2.1. Iscrizione all'anagrafe agricola unica e costituzione del fascicolo aziendale	19
C.2.2. Presentazione delle domande	20
C.2.3. Documentazione richiesta per la domanda di sostegno	21
C.3. Istruttoria della domanda di sostegno	22
C.3.1. Istruttoria di ammissione e formazione della graduatoria	22
C.4. Modifiche in corso d'opera al progetto	24
C.4.1. Variante	24
C.4.1.1. Documentazione da allegare alla domanda di variante	25
C.4.1.2. Istruttoria della domanda di variante	26
C.4.2. Adattamento tecnico / tecnico-economico	26
C.5. Eventuali ulteriori fasi di partecipazione del beneficiario	26
C.5.1. Domanda di Proroga	26
C.5.2. Domanda di Voltura	27
C.5.3. Domanda di Rinuncia	27
C.5.4. Domanda di correzione errori palesi	28

C.6. Domanda di pagamento	28
C.6.1. Domanda di saldo	28
C.6.1.1. Termine per la presentazione della domanda di saldo	28
C.6.1.2. Documentazione richiesta per la domanda di saldo	29
C.6.2. Istruttoria domanda di saldo	29
C.6.3. Richiesta di annullamento della domanda di pagamento	30
C.7. Controlli ex-post (successivi al pagamento)	31
C.8. Riduzioni, sanzioni e decadenza/revoca (a seguito del mancato rispetto degli impegni)	31
C.9. Recupero dei pagamenti indebitamente percepiti	31
C.10. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	32
D. Disposizioni finali	32
D.1. Ispezioni e controlli	32
D.2. Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000	33
D.3. Monitoraggio dei risultati	33
D.4. Pubblicazione, informazioni e contatti	33
D.5. Ricorsi	34
E. Glossario	34
F. Normativa di riferimento	35
G. Allegati	37

A. Intervento, soggetti e risorse

A.1. Descrizione generale dell'Intervento

L'Intervento **SRD14** si inserisce nella Strategia di Sviluppo Locale (SSL) 2023/2027 del GAL GIAROLO LEADER s.r.l., denominata *"In Prospettiva. Preservare per valorizzare"*, approvata dalla Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale N° 939 del 01 dicembre 2023, nel quadro dell'Intervento SRG06 del CSR 2023-2027.

Esso contribuisce al conseguimento degli obiettivi previsti dalla stessa SSL che riguardano:

- la conservazione e qualificazione delle risorse territoriali, per migliorarne il potenziale attrattivo (qualità visiva di spazi e edifici, con eliminazione / attenuazione di fattori di compromissione che ne riducono il valore percepito) e per contribuire alla salvaguardia e alla caratterizzazione dell'ambiente antropico locale
- il miglioramento e l'implementazione della rete infrastrutturale e dei servizi turistici, per favorire la fruizione delle risorse territoriali, attraverso il potenziamento delle funzioni cui esse già assolvono (strutture e infrastrutture esistenti, da completare) e l'insediamento di nuove funzioni (recupero di spazi abbandonati per la creazione di nuovi servizi)
- il sostegno al dinamismo e alla resilienza delle imprese locali, nel quadro di una strategia di sviluppo orientata all'accoglienza, per attenuare progressivamente la carenza di posti-letto e per rafforzare il ruolo delle imprese locali come produttori di identità.

Nello specifico, l'Intervento **SRD14** è finalizzato ad incentivare la creazione e lo sviluppo di attività extra agricole nelle aree rurali sostenendo investimenti di attività imprenditoriali con finalità produttive; in tal senso, il suo obiettivo è il mantenimento dell'attrattività delle aree rurali contrastando il progressivo spopolamento al quale queste sono soggette. Esso mira, allo stesso tempo, a migliorare la qualità della vita nelle aree rurali supportando i servizi, le attività imprenditoriali e, più in generale, le iniziative e gli investimenti che valorizzino le risorse locali contribuendo alla rivitalizzazione del mercato del lavoro, in particolare per i giovani e per le donne.

A.2. Finalità e obiettivi del bando

Nel quadro della SSL 2023/2027 del GAL Giarolo Leader, l'Intervento **SRD14**

- si collega ai seguenti fabbisogni:

F.2 POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ DI ACCOGLIENZA TURISTICA, con riguardo soprattutto al rafforzamento dei servizi alla popolazione residente e a quella turistica, intesi soprattutto nel senso di:

- una più diffusa presenza commerciale
- una più diversificata offerta di servizi al turista
- la creazione di posti letto, anche attraverso l'estensione della capacità di accoglienza delle imprese della ristorazione e del commercio

F.3 SOSTEGNO ALLA VITALITÀ SOCIO-ECONOMICA DEL TERRITORIO, ALL'IMPRENDITORIALITÀ LOCALE E ALL'OCCUPAZIONE, in relazione alla creazione di opportunità occupazionali endogene per contrastare

la migrazione dei giovani e, più direttamente, allo sviluppo di attività economiche extra-agricole, per un territorio vitale.

- contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

O.2) MIGLIORARE E IMPLEMENTARE LA RETE INFRASTRUTTURALE E I SERVIZI TURISTICI, in quanto promuove la presenza di servizi organizzati per la fruizione del patrimonio territoriale e contribuisce a colmare le lacune ricettive (carenza di posti letto) che caratterizzano l'area GAL e ad adeguare le strutture esistenti alle esigenze di fasce selezionate di domanda (turismo outdoor), tasselli che la SSL ritiene fondamentali per strutturare proposte turistiche complete e diversificate, che consentano di "vendere" il territorio ad un turista di qualità e non di "svenderlo" ad un consumatore "mordi e fuggi"

O.3) FAVORIRE IL DINAMISMO E LA RESILIENZA DELLE IMPRESE LOCALI, NEL QUADRO DI UNA STRATEGIA DI SVILUPPO ORIENTATA ALL'ACCOGLIENZA perché, sostenendo la competitività del sistema economico locale e favorendo la crescita competitiva delle microimprese che in esso operano, l'intervento qualifica la capacità del territorio di ricevere il turista ma, prima ancora, favorisce la conservazione delle condizioni minime di vitalità che rendono il territorio stesso accogliente, innanzitutto nei confronti della popolazione che vi abita.

In ragione di quanto sopra, il bando prevede la concessione del sostegno agli investimenti per attività extra agricole delle seguenti tipologie:

- a) attività commerciali tese al miglioramento della fruibilità e dell'attrattività dei territori rurali, anche mediante l'ampliamento della gamma dei servizi turistici offerti, compresa l'ospitalità diffusa, la ristorazione e la vendita di prodotti locali;
- b) attività artigianali e produttive finalizzate alla valorizzazione dei territori e delle tipicità locali;
- c) altri servizi alle persone, strumentali al miglioramento delle condizioni di vita nei territori rurali, e servizi alle imprese.

A.3. Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno

Il bando è riservato a **microimprese e piccole imprese non agricole** ai sensi dell'allegato I del Reg.to UE 702 del 25.06.2014 ABER, ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 06.05.2003, con sede operativa in area GAL.

A.4. Numero di domande presentabili

È ammissibile da parte del richiedente la presentazione di una sola domanda di sostegno.

A.5. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria prevista per l'attuazione di questo bando (**Intervento SRD 14**) è fissata in Euro 300.000,00.

A.6. Scadenza del bando

Le domande di sostegno possono essere presentate dalle ore 12.00 del 04/05/2026 e fino alle ore 12.00 del 30/07/2026.

Tutte le domande devono essere presentate con trasmissione telematica esclusivamente attraverso l'apposito servizio on-line del Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP) "Sviluppo Rurale 2023-2027" su <https://servizi.regione.piemonte.it>, come specificato nel par. C.2.2 *Presentazione delle domande*.

Per ulteriori dettagli su fasi, scadenze e termini del procedimento si rimanda al par. C.1 *Procedimento amministrativo*.

B. Caratteristiche del regime di sostegno

B.1. Entità della spesa e del sostegno

La **spesa massima ammissibile** è pari a Euro 50.000,00.

La **spesa minima ammissibile** è pari a Euro 10.000,00.

Il beneficiario dovrà realizzare gli investimenti richiesti nella domanda iniziale per almeno il 70% di quanto ammesso dall'ufficio istruttore (in termini fisici e/o di importo, fatti salvi eventuali ribassi e sconti applicati dai fornitori) in riferimento alla domanda medesima, pena il decadimento della domanda stessa.

B.2. Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno

Il sostegno è erogato sulla base del rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e documentati dal beneficiario.

L'aliquota di sostegno, sotto forma di contributo in conto capitale, è pari al **40% delle spese ammesse e sostenute**. Il sostegno è **maggiorato del 10%** in caso di localizzazione dell'intervento del **beneficiario in zona montana (D)**, fino ad un massimo di intensità di aiuto pari al **50%**.

Nel caso in cui, a seguito di una variante in diminuzione e/o in sede di rendicontazione, l'importo dei costi ammissibili risulti inferiore a quello ammesso in sede di concessione, il sostegno sarà rideterminato nel rispetto delle percentuali sopra indicate.

Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie (da economie sulle singole domande, riprogrammazioni del piano finanziario del GAL e/o ulteriori stanziamenti di risorse già disponibili sulla stessa operazione, preventivamente autorizzati dalla Regione), queste potranno essere utilizzate per lo scorrimento delle domande comprese in graduatoria, ammissibili ma non finanziabili con l'attuale dotazione finanziaria.

Il sostegno in attuazione del presente intervento è concesso ai sensi degli articoli 60 e 61 del REGOLAMENTO (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 (ABER), che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali. Nello specifico *"Gli aiuti per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano a progetti CLLD di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/1060 e designati come progetti di sviluppo locale Leader nell'ambito del FEASR sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo (60) e al capo I del presente regolamento (ABER)"; "L'importo totale dell'aiuto concesso a norma del presente articolo (61) per progetto CLLD non supera 200 000 EUR"*.

Gli aiuti individuali concessi ai beneficiari riferiti al presente Intervento, ai sensi del DM n. 115/2017 sono soggetti alla registrazione, prima della concessione degli stessi, sul Registro SIAN del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF).

B.3. Localizzazione dell'operazione

Ai fini dell'ammissibilità al sostegno, le operazioni proposte devono essere localizzate in Area GAL, vale a dire nell'intero territorio dei seguenti Comuni:

Albera Ligure, Arquata Scrivia, Avolasca, Berzano di Tortona, Borghetto Borbera, Brignano Frascata, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Capriata d'Orba, Carbonara Scrivia, Carezzano, Carrega Ligure, Carrosio, Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola, Castellania Coppi, Castellar Guidobono, Cerreto Grue, Costa Vescovalo, Dernice, Fabbrica Curone, Francavilla Bisio, Fraconalto, Garbagna, Gavi, Gremiasco, Grondona, Momperone, Mongiardino Ligure, Monleale, Montacuto, Montegioco, Montemarzino, Paderna, Parodi Ligure, Pasturana, Pozzol Groppo, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, San Cristoforo, San Sebastiano Curone, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Serravalle Scrivia, Spineto Scrivia, Stazzano, Tassarolo, Vignole Borbera, Viguzzolo, Villaromagnano, Volpedo, Volpeglino, Voltaggio.

B.4. Criteri di ammissibilità

Ai fini dell'ammissibilità delle domande di sostegno, i richiedenti devono rispettare i criteri di ammissibilità sotto elencati:

- CR07 - sono ammissibili a sostegno gli investimenti che perseguono le finalità specifiche del bando, come richiamate ai precedenti par A.1 e A.2;
- CR08 - gli investimenti richiesti in domanda dovranno avere come output prodotti non compresi nell'Allegato I al TFUE;
- CR09 - ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di una Relazione tecnica illustrativa del progetto, come previsto al paragrafo C.2.3., volta a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento;
- CR10 – al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti non sono eleggibili al sostegno operazioni di investimento per le quali la spesa ammissibile sia al di sotto di 10.000,00 euro (paragrafo B.1.);
- CR16 – per le medesime finalità di cui al criterio precedente si stabilisce un importo massimo di spesa ammissibile pari a 50.000,00 euro (paragrafo B.1.);
- CR17 – al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività prima della presentazione di una domanda di sostegno. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate entro i 12 mesi precedenti alla presentazione della citata domanda.

Le condizioni sopra descritte devono essere realmente possedute dal beneficiario e non essere frutto di creazione artificiosa per il percepimento del sostegno, come prescritto all'art. 62 del Reg. (UE) 2021/2116 (Clausola di elusione).

La mancanza di uno solo dei criteri di ammissibilità determina l'inammissibilità della domanda di sostegno. Inoltre:

- gli investimenti devono essere compatibili con la normativa vigente in campo ambientale, paesaggistico, forestale e urbanistico-territoriale;
- la loro realizzazione è comunque subordinata all'acquisizione, da parte del beneficiario, di tutte le autorizzazioni previste.

Il beneficiario deve essere in possesso dei titoli abilitativi alla realizzazione delle opere.

Sono ammissibili a contributo solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima della presentazione della citata domanda, entro un termine stabilito dal GAL, non superiore a 12 mesi.

Sono ammissibili a finanziamento anche interventi su beni non di proprietà, se il proponente dell'investimento ha la disponibilità dei beni stessi per un periodo di almeno cinque anni dalla data del saldo finale del contributo, risultante da un contratto scritto e regolarmente registrato e da dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'intervento proposto da parte del proprietario del bene oggetto di intervento. Tale documentazione deve essere già posseduta al momento della presentazione della domanda di sostegno, pena la non ammissibilità della stessa.

Non sono ammissibili al sostegno i beneficiari che rientrano nelle seguenti casistiche:

- Clausola Deggendorf: non sono concessi Aiuti di Stato a soggetti già beneficiari di aiuti di stato dichiarati illegali e non rimborsati
- Imprese in difficoltà: non è ammessa la concessione di aiuti a imprese in difficoltà nei limiti ed eccezioni previste dalla normativa europea sugli aiuti di stato applicabile al regime di aiuti di stato cui si dà attuazione. Per imprese in difficoltà si intendono quelle definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014 (GBER) e dagli "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà" (Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01)).

B.5. Investimenti ammissibili e non ammissibili

B.5.1. Tipologia di investimenti ammissibili

Il bando prevede il finanziamento di tutti gli investimenti che rispondano alle finalità di cui al paragrafo A.2, in particolare l'intervento sostiene investimenti di attività imprenditoriali extra agricole delle seguenti tipologie:

- a) attività commerciali tese al miglioramento della fruibilità e dell'attrattività dei territori rurali, anche mediante l'ampliamento della gamma dei servizi turistici offerti, compresa l'ospitalità diffusa, la ristorazione e la vendita di prodotti locali;
- b) attività artigianali e produttive finalizzate alla valorizzazione dei territori e delle tipicità locali;
- c) altri servizi alle persone, strumentali al miglioramento delle condizioni di vita nei territori rurali, e servizi alle imprese.

B.5.2. Tipologia di investimenti non ammissibili

Il bando non ammette il finanziamento di interventi con contenuti non coerenti con le finalità dell'Intervento (paragrafo A.2), con gli investimenti ammissibili (par. B.5.) e con le spese ammissibili (par. B.6.).

B.6. Spese ammissibili e non ammissibili

B.6.1. Caratteristiche delle spese ammissibili

Una spesa per essere ammissibile deve essere:

- imputabile ad un'operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le attività svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'operazione concorre;
- pertinente rispetto all'operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'operazione stessa;
- congrua rispetto all'operazione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
- necessaria per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione.

I costi, ivi compresi quelli relativi alle spese generali, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

B.6.2. Categorie di spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti categorie di spese/investimenti:

- a) interventi di ristrutturazione / restauro / risanamento conservativo / ampliamento / manutenzione straordinaria (ai sensi del DPR 380/01), soltanto se strettamente funzionali all'attuazione dell'iniziativa. L'ampliamento è ammissibile esclusivamente se configurabile come incremento volumetrico funzionalmente e strutturalmente connesso a edifici esistenti; non sono ammessi nuovi fabbricati autonomi e indipendenti;
- b) spese per la realizzazione di strutture leggere, temporanee o amovibili (come gazebo, pergole, case mobili, pergotende), finalizzate all'aumento dell'offerta di servizi, purché non configurabili come nuova edificazione permanente ai sensi della normativa urbanistica vigente;
- c) acquisto di nuovi macchinari, impianti, attrezzature, arredi e allestimenti, inclusa la loro messa in opera;
- d) spese generali collegate alle spese di cui ai punti a) e b), nella misura massima del 12% dell'importo totale degli investimenti ammessi a finanziamento, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità;
- e) acquisizione, sviluppo o diritto d'uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili;
- f) acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.

Si specifica che:

- per gli interventi di natura edile in generale su beni che non siano di proprietà del richiedente, la disponibilità del bene oggetto di intervento deve essere comprovabile al momento della presentazione della domanda di sostegno tramite dichiarazione di assenso del proprietario alla realizzazione dell'intervento accompagnata da specifica documentazione (atto notarile, delibera, altro) che riporti un riferimento riconducibile al vincolo di disponibilità nei confronti del richiedente per un periodo di almeno cinque (5) anni successivi alla data di pagamento finale del contributo. In particolare, sarà ammessa la candidatura al contributo soltanto nei seguenti casi:
 - bene in proprietà del richiedente;
 - bene per il quale vi sia stipulazione, tra il proprietario e il richiedente, di un contratto regolarmente registrato costitutivo, in favore di quest'ultimo, di un diritto di godimento (es. locazione, comodato d'uso, ...), di durata almeno quinquennale dalla data di pagamento finale del contributo;

- per gli interventi che prevedono la realizzazione di strutture leggere, temporanee o amovibili, queste devono avere caratteristiche di non stabilità permanente o di facile amovibilità; le spese di realizzazione comprendono, secondo necessità: il costo di acquisto delle strutture (prefabbricato o manufatto leggero); il costo relativo alle opere di installazione (montaggio, assemblaggio e fissaggio, se non di tipo permanente); il costo relativo alle opere edili-murarie di supporto (spese per la preparazione del terreno - es. basamento leggero, pavimentazione amovibile, allacciamenti idrici/elettrici alle strutture leggere); le spese di impiantistica (impianti di riscaldamento / condizionamento o illuminazione integrati nelle strutture);
- per gli interventi che prevedono la realizzazione di “piscine” vale quanto segue: saranno ammesse esclusivamente piscine interrato o seminterrate e rientranti nella Categoria A2 dell’Accordo Stato Regioni (Repertorio Atti n. 1605 del 16/01/2003) riguardante le “piscine ad uso collettivo: sono quelle inserite in strutture già adibite, in via principale, ad altre attività ricettive (alberghi, camping, complessi ricettivi e simili) nonché quelle al servizio di collettività, palestre o simili, accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa”, per le quali sia stata rilasciata l’apposita autorizzazione dagli Enti competenti;
- l’intervento deve essere realizzato in modo tale che, ad intervento concluso e al momento del collaudo, sia pienamente garantita l’immediata fruibilità del servizio ad esso connesso, con le funzioni previste attivate in coerenza con le finalità del Bando;
- gli interventi parziali sono ammissibili - rispetto a progetti complessivi di più ampia portata che interessano lo sviluppo dell’impresa - solo se riguardanti una parte significativa e funzionalmente autonoma dell’edificio / manufatto / area / investimento, se l’intervento parziale oggetto di domanda costituisce un lotto funzionale autonomo rispetto al progetto complessivo di sviluppo dell’impresa e a conclusione del lotto funzionale oggetto di domanda sia rispettata, per quest’ultimo, la condizione di piena e immediata fruibilità;
- il beneficiario deve assicurare la manutenzione inerente gli interventi realizzati e il vincolo di destinazione d’uso di cinque (5) anni dalla data di pagamento del saldo del contributo. Dal momento della trasmissione della domanda di sostegno e per tutto il periodo di durata del vincolo di destinazione d’uso, i beni non potranno essere distolti dalle finalità e dall’uso per cui sono stati ottenuti i benefici, né alienati, né ceduti a qualunque titolo, né locati, salvo le variazioni preventivamente richieste al GAL e da questo autorizzate nel rispetto del vincolo di destinazione d’uso (es. alienazione a favore di altro soggetto in possesso dei requisiti necessari a godere del sostegno ai sensi del presente Bando; sostituzione di attrezzature soggette a elevato rischio di usura, obsolescenza tecnologica ed inefficienza con nuove attrezzature aventi le medesime finalità e livello tecnologico non inferiore; ecc...) e fatte salve le eventuali cause di forza maggiore che dovranno essere valutate dal GAL;
- ogni tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest’ultimo;
- in merito all’IVA, vale quanto specificato al successivo par. B.6.3 comma 1 lett. x).

B.6.3. Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

- a) acquisto di diritti di produzione agricola;
- b) acquisto di diritti all’aiuto;

- c) acquisto di terreni e/o fabbricati;
- d) acquisto di animali e acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto;
- e) interessi passivi;
- f) investimenti in infrastrutture su larga scala che non rientrano nelle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060;
- g) spese di manutenzione ordinaria da intendersi come interventi che non comportino significativi adeguamenti o miglioramenti dello stato di fatto rispetto alle finalità del presente bando
- h) spese di esercizio e funzionamento;
- i) spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente;
- j) spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento;
- k) acquisizione di macchinari, materiali ed attrezzature usati;
- l) acquisti mediante leasing;
- m) investimenti riferiti ad abitazioni per uso del richiedente o di familiari;
- n) acquisto di materiali di consumo e beni non durevoli
- o) spese promozionali e/o di pubblicità (scatti fotografici, video, volantini, dépliant...);
- p) interventi di installazione di impianti di produzione di energia alternativa, investimenti in infrastrutture per le energie rinnovabili, investimenti in impianti per la generazione di energia elettrica;
- q) investimenti di mera sostituzione, che non comportino miglioramenti tecnologici e funzionali;
- r) scorte di materie prime, semilavorati e beni di consumo;
- s) arredi per ufficio;
- t) veicoli stradali;
- u) spese in economia
- v) contributi in natura
- w) qualsiasi tipo di demolizione (ad eccezione delle aperture in breccia), rimozione, smontaggio, rimontaggio e assemblaggio di opere, manufatti e impianti esistenti che non sia direttamente funzionale e strettamente connesso alla realizzazione dell'investimento;
- x) l'imposta sul valore aggiunto (IVA) a meno che il costo della stessa:
 - non sia stato effettivamente e definitivamente sostenuto dal beneficiario
 - non sia recuperabile dallo stesso. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

B.6.4. Inizio e decorrenza delle spese

Sono ammissibili al sostegno:

- 1) le spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione di una domanda di sostegno;
- 2) le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la rendicontazione dell'operazione.

In ogni caso, non sono ammissibili le spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029.

Il punto 1) non si applica:

- alle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche, che sono ammissibili dalla data in cui si è verificato l'evento, anche quando l'ammissibilità delle spese derivi da una modifica del PSP e/o del CSR;
- alle spese generali relative a interventi di investimento (art. 73 e 74 Regolamento (UE) 2115/2021) effettuate sino a 12 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'operazione proposta, inclusi gli studi di fattibilità.

B.6.5. Termini per la conclusione e la rendicontazione

Un intervento si considera concluso quando è completamente realizzato, funzionante e conforme al Progetto di investimento ammesso al sostegno.

Le relative spese, comprese quelle generali, devono risultare definitivamente pagate dal soggetto beneficiario entro la rendicontazione, corrispondente alla presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Gli interventi finanziati devono essere **conclusi** (fine lavori) e **rendicontati con la presentazione della domanda di saldo entro 12 mesi** dalla data della comunicazione del provvedimento di ammissione al sostegno.

La mancata conclusione e rendicontazione degli interventi entro il termine previsto comporta la decadenza parziale o totale dal sostegno, fatte salve le possibilità di proroga indicate nel paragrafo *C.5.1 Domanda di Proroga*, come normato con apposita Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Giarolo Leader s.r.l. n. 169 del 09/04/2026, sulla base della Determinazione Dirigenziale di riduzioni e sanzioni n. 357/A1700A/2024 del 13/05/2024 a firma dell'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027, in applicazione del Decreto del Ministro della sovranità alimentare, dell'agricoltura e delle foreste (D.M.) del 26.02.2024 n.93348 in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 97 del 26.04.2024 (c.d. Decreto Griglie), ed attuata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure controlli e sanzioni per gli interventi non SIGC a valere sullo Sviluppo Rurale 2023-27, approvato da ARPEA con DD 179 del 03/07/2024 e successive revisioni.

Per dettagli su fasi e termini del procedimento si rimanda al paragrafo C.1. Procedimento amministrativo.

B.6.6. Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento

Strumenti finanziari dell'Unione europea

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione europea.

Pertanto, al fine di evitare il doppio finanziamento irregolare delle spese, sono adottate le seguenti disposizioni:

- a) nel caso in cui un'operazione ottenga diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC o da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o, ancora, da altri strumenti dell'Unione, l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non può superare l'intensità massima di sostegno o l'importo del sostegno applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115;

- b) tuttavia, nei casi di cui alla lettera a) non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC.

Strumenti nazionali

Un'operazione cofinanziata dal FEASR può ricevere un sostegno attraverso regimi di sostegno nazionali (statali o regionali) solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di sostegno o l'importo del sostegno applicabile al tipo di operazione in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.

In tema di verifica della cumulabilità, gli uffici istruttori faranno riferimento alle “Procedure di verifica del limite di cumulabilità con agevolazioni nazionali di carattere fiscale e altri aiuti” ed eventuali successive revisioni approvate da Arpea (link: <https://arpea.piemonte.it/documentazione/istruzioni-operative-feasrnonsigc02-procedure-verifica-cumulo-aiuti-rev1-0>).

B.7. Criteri di selezione e graduatoria

La domanda di sostegno risultata ricevibile e ammissibile è inserita in graduatoria, in base ai seguenti criteri di selezione e relativi punteggi approvati con verbale del Consiglio di Amministrazione del GAL n. 169 del 09/04/2026.

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)	Punteggio massimo attribuibile
A. CARATTERISTICHE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE	A.1. Tipologia del beneficiario (in caso di persona giuridica il legale rappresentante del soggetto richiedente)	Soggetto giovane: 2 p.ti Soggetto di genere femminile: 2 p.ti <u>Soggetto giovane</u> : alla data della presentazione della domanda di sostegno ha una età compresa tra 18 anni (compiuti) e 41 anni (non compiuti) I punteggi non sono cumulabili	2
	A.2 Certificazioni aziendali Il criterio valuta il possesso di certificazioni di prodotto / di processo/ altre certificazioni in ambito ambientale, energetico, turistico, Eccellenza Artigiana, altro.	L'impresa è in possesso di certificazioni aziendali, in corso di validità alla data di presentazione della domanda, rilasciate da organismi accreditati, coerenti con le finalità del presente bando e con le attività oggetto di domanda: – 1 certificazione: P.TI 4 – > 1 certificazione: P.TI 6 N.B. Il punteggio sarà assegnato solo in presenza di adeguata documentazione probatoria	6
B. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	B.1 Realizzazione degli interventi in aree protette Il criterio valuta la localizzazione degli interventi in siti della Rete Natura 2000 e/o in altre aree a tutela	Investimenti totalmente localizzati in siti della Rete Natura 2000, SIC, ZPS, ZSC o parchi e riserve naturali: P.TI 8	8

	ambientale, ai sensi della L.R. 19/2015.		
	<p>B.2 Aree marginali</p> <p>il criterio modula le priorità in funzione del livello di marginalità del comune in cui si realizza l'intervento</p>	<p>Intervento localizzato in un Comune la cui popolazione residente, al 31 dicembre 2024 (base ISTAT), è:</p> <ul style="list-style-type: none"> - < 400 abitanti: P.TI 10 - 400–1.000 abitanti: P.TI 7 - 1.001–5.000 abitanti: P.TI 4 - > 5.000 abitanti: P.TI 2 	10
C. QUALITÀ COMPLESSIVA DELL'INTERVENTO	<p>C.1 Fabbisogni del territorio</p> <p>il criterio valuta la capacità del progetto di rispondere ai fabbisogni individuati nella SSL</p>	<p>Il progetto soddisfa pienamente i fabbisogni della SSL del GAL: P.TI 10</p> <p>Il progetto soddisfa parzialmente i fabbisogni della SSL del GAL: P.TI 5</p> <p>Il progetto soddisfa in maniera sufficiente i fabbisogni della SSL del GAL: P.TI 3</p>	10
	<p>C.2 Coerenza con la SSL 2023-2027</p> <p>il criterio valuta il livello di complementarietà dell'intervento rispetto alla SSL 2023/2027 del GAL Giarolo</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Interventi di realizzazione/miglioramento/ampliamento delle strutture turistiche: <u>creazione di nuovi posti letto</u>: P.TI 12 - Interventi di realizzazione/miglioramento/ampliamento di strutture turistiche e/o di ristorazione: creazione/miglioramento di locali per la somministrazione di alimenti e bevande, spazi esterni attrezzati a disposizione dei clienti): P.TI 8 - Interventi di realizzazione di nuovo/i servizio/i al turista per la fruizione naturalistica/escursionistica del territorio e/o per la fruizione ludica, ricreativa e sportiva (servizi connessi al benessere, attività di svago e sport) e/o per la fruizione culturale (laboratori dimostrativi di cucina, laboratori connessi a prodotti di tipo artigianale, ...): P.TI 10 - Interventi di realizzazione di nuovo/i servizio/i alle persone, strumentali al miglioramento delle condizioni di vita nei territori rurali; P.TI 10 - Interventi di potenziamento/completamento di servizio/i esistente/i per la fruizione naturalistica/escursionistica, ludico-sportiva, ricreativa, culturale (servizi connessi al benessere, attività di svago, laboratori, ...) P.TI 6 - Interventi di <u>potenziamento/completamento di servizio/i esistente/i alle persone</u>, strumentali al miglioramento delle condizioni di vita nei territori rurali: P.TI 6 	20

		<ul style="list-style-type: none"> - Interventi di <u>realizzazione e/o potenziamento</u> di attività di artigianato tradizionale: P.TI 6 - Interventi di <u>realizzazione e/o potenziamento</u> di attività di commercio al dettaglio (ex art. 4, comma 1, lett. b) del d.lgs. 114/1998 che siano congiuntamente esercizio di vicinato (ex lett. d) del suddetto comma 1): P.TI 6 - Altre tipologie di interventi ammissibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti: P.TI 4 <p>N.B. I punteggi sono cumulabili, fino a un massimo di 20 p.ti</p>	
	<p style="text-align: center;">C.3</p> <p style="text-align: center;">Qualità degli elaborati progettuali</p> <p style="text-align: center;">Il criterio valuta la chiarezza e l'eshaustività della documentazione allegata alla domanda di sostegno</p>	<p>Sufficiente: P.TI 0</p> <p>Media: P.TI 6</p> <p>Buona: P.TI 9</p> <p>Ottima: P.TI 12</p>	12
<p>Criteria motivazionali per l'attribuzione del punteggio</p> <p><u>Sufficiente</u>: la documentazione progettuale presentata soddisfa i criteri richiesti ai fini dell'ammissibilità, ma necessita di integrazioni per avviare/completare l'iter istruttorio.</p> <p><u>Media</u>: la documentazione progettuale presentata soddisfa i criteri richiesti ai fini dell'ammissibilità e, pur non necessitando di integrazioni per poter avviare/completare l'iter istruttorio, presenta carenze qualitative e di argomentazione.</p> <p><u>Buona</u>: la documentazione progettuale presentata soddisfa i criteri richiesti ai fini dell'ammissibilità, non necessita di alcuna integrazione per poter avviare/completare l'iter istruttorio ed è ben argomentata e qualitativamente completa.</p> <p><u>Ottima</u>: la documentazione progettuale presentata soddisfa i criteri richiesti ai fini dell'ammissibilità, non necessita di alcuna integrazione per poter avviare/completare l'iter istruttorio, è ben argomentata e qualitativamente completa e contiene anche un sistema di monitoraggio e valutazione dei risultati.</p>			
	<p style="text-align: center;">C. 4</p> <p style="text-align: center;">Interventi "For All"</p> <p style="text-align: center;">Il criterio valuta la capacità dell'intervento di attivare soluzioni a favore dell'accessibilità e della fruibilità "per tutti" (<u>non sono considerati gli adempimenti di legge</u>).</p>	<p>Il progetto proposto prevede interventi specifici destinati alle persone con disabilità e/o con esigenze complesse:</p> <p>SI: P.TI 8</p> <p>NO: P.TI 0</p> <p>N.B.: Il punteggio viene assegnato in presenza di spese a computo specificamente destinate alla realizzazione di tale tipologia di interventi, pari ad almeno il 10% dell'importo totale della spesa</p>	8
	<p style="text-align: center;">C. 5</p> <p style="text-align: center;">Performance ambientale</p> <p style="text-align: center;">Il criterio valuta la presenza di investimenti finalizzati alla sostenibilità ambientale</p>	<p>Il progetto proposto prevede interventi specifici finalizzati alla riduzione degli impatti ambientali e alla corretta gestione ambientale delle attività di impresa:</p> <p>SI: P.TI 6</p> <p>NO: P.TI 0</p> <p>N.B.: Il punteggio viene assegnato in presenza di spese a computo specificamente destinate alla</p>	6

		realizzazione di tale tipologia di interventi, pari ad almeno il 10% dell'importo totale della spesa	
D. INTEGRAZIONE CON INIZIATIVE, AZIONI, RETI LOCALI E/O SOVRALOCALI	D.1 Sinergie e collaborazioni Il criterio valuta la capacità del progetto di integrarsi con altre iniziative pubbliche o private presenti sul territorio, nonché con azioni di sistema locali e/o sovralocali (esistenti o in fase di attivazione)	<p><u>D.1.a Collocazione dell'impresa e sinergie territoriali</u></p> <p>L'impresa che realizza l'investimento è localizzata nelle immediate vicinanze (≤ 1 km) di un itinerario escursionistico, cicloturistico o culturale riconosciuto (es. itinerari inseriti nella RPE, CAMMINI, percorsi UNESCO, ecc.) e, attraverso l'investimento, attiva o implementa azioni di valorizzazione diretta dell'itinerario stesso (es. punti di accoglienza / informazione, servizi agli escursionisti e ai cicloturisti, ...); SI: P.TI 6 NO: P.TI 0</p> <p><u>D.1.b Partenariato con realtà locali e del terzo settore</u></p> <p>L'impresa ha collaborazioni già formalizzate o in fase di formalizzazione con Associazioni del Terzo Settore, Musei, Enti turistici (pubblici o privati), Consorzi, Cooperative di comunità, ..., che prevedono la possibilità di utilizzare gli spazi/servizi oggetto di investimento per la gestione congiunta di attività esperienziali, culturali o ricreative sul territorio SI: P.TI 6 NO: P.TI 0</p> <p><u>D.1.c Collaborazioni operative</u></p> <p>L'impresa ha collaborazioni già formalizzate o in fase di formalizzazione con guide (naturalistiche, ambientali, turistiche, cicloturistiche, escursionistiche, ...), istituti scolastici o enti formativi per la realizzazione di visite didattiche, escursioni, laboratori formativi o eventi di fruizione turistico-culturale. SI: P.TI 6 NO: P.TI 0</p> <p>N.B. I punteggi D.1.a, D.1.b e D.1.c sono cumulabili e saranno assegnati solo in presenza di adeguata documentazione probatoria, quale: accordi di collaborazione sottoscritti, lettere di intenti, protocolli d'intesa, mappe e materiale informativo di itinerari, ecc.</p>	18

Il punteggio minimo per rientrare nella graduatoria deve risultare maggiore a 30 punti su 100.

In caso di parità di punteggio verrà data priorità alle domande che avranno ottenuto il punteggio più elevato con riferimento alla sezione C “Qualità complessiva dell’intervento”. In caso di ulteriore parità, vale l’ordine di presentazione della domanda. Le condizioni necessarie a soddisfare i criteri sopra descritti, a seguito dei quali viene attribuito un punteggio, non devono essere frutto di creazione artificiosa per il percepimento del sostegno, come prescritto all'art. 62 del Reg. (UE) 2021/2116 (Clausola di elusione).

B.8. Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari

Con la firma della domanda il beneficiario sottoscrive gli impegni che è necessario rispettare per ottenere il sostegno. Gli impegni si distinguono in:

- essenziali: quelli che, se non rispettati, non permettono di raggiungere gli obiettivi dell’operazione che si intende realizzare;
- accessori: quelli che, se non rispettati, permettono di raggiungere gli obiettivi dell’operazione solo parzialmente.

B.8.1. Impegni essenziali

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati. Sono impegni essenziali:

- dare avvio agli investimenti previsti e sostenere le spese non prima della presentazione della domanda di sostegno, con le eccezioni previste al paragrafo B.6.4. *Inizio e decorrenza delle spese;*
- consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi da parte dei controllori;
- concludere gli interventi con le modalità e nei tempi previsti dal provvedimento di ammissione a sostegno, fatte salve le eventuali proroghe, varianti approvate e/o gli adattamenti tecnici intervenuti in corso d’opera;
- mantenere la destinazione d’uso, la funzionalità e il costante utilizzo degli investimenti finanziati per 5 anni, a partire dalla data di comunicazione dell’istruttoria di saldo; il mancato rispetto di questo impegno comporta la restituzione delle somme percepite in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

B.8.2. Impegni accessori

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

La disciplina in materia di riduzioni ed esclusioni è normata dalla Determinazione dirigenziale n. 357 del 13/05/2024, in applicazione del Decreto Ministeriale n. 93348 del 26/02/2024. L’entità della riduzione del sostegno è definita dal GAL Giarolo Leader con apposita Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 169 del 09/04/2026 ed applicata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure controlli e sanzioni per gli interventi non SIGC a valere sullo Sviluppo Rurale 2023- 2027, approvato da ARPEA con DD 179 del 03/07/2024 e successive revisioni.

Sono impegni accessori:

- rendicontare gli investimenti conclusi con la presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto al paragrafo B.6.5. *Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni,* fatte salve le eventuali proroghe concesse;

- informare e comunicare circa il sostegno concesso come previsto al punto 2 dell'allegato 3 al Regolamento (UE) 129 del 2022 e secondo le regole previste nell'Allegato II del presente bando.

C. Fasi e tempi del procedimento

C.1. Procedimento amministrativo

C.1.1. Responsabili e tempi del procedimento

I procedimenti amministrativi connessi al presente bando sono disciplinati dalla Legge n. 241/1990, dalla Legge regionale n. 14/2014 e dalla deliberazione della Giunta regionale del 15 maggio 2023 n. 20-877 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621".

Essi sono:

a) *"Istruttoria delle domande di sostegno relative al presente bando".*

Il responsabile del procedimento è il Direttore tecnico del GAL. Il procedimento si avvia dal giorno successivo alla scadenza del bando e si conclude nel termine finale di **180 giorni**. Il provvedimento finale è la comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente (approvazione o rigetto).

b) *"Istruttoria delle domande di variante relative al presente bando".*

Il responsabile del procedimento è il Direttore tecnico del GAL. Il procedimento si avvia con l'istanza di variante da parte del richiedente e si conclude nel termine finale di **90 giorni** dalla presentazione della domanda. Il provvedimento finale è la comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente (approvazione o rigetto).

c) *"Istruttoria delle domande di pagamento".*

Il responsabile del procedimento è l'organismo pagatore regionale ARPEA. Il procedimento si suddivide in:

- Istruttoria delle domande di pagamento in senso stretto, che si avvia con la trasmissione della domanda di pagamento da parte del richiedente e si conclude nel termine finale di **180 giorni**. Il procedimento istruttorio, affidato mediante Convenzione di delega, si conclude con provvedimento finale consistente nella comunicazione al richiedente dell'esito dell'istruttoria (approvazione o rigetto); in caso di esito positivo dell'istruttoria della domanda di pagamento, l'organismo delegato provvede alla creazione della proposta (lista) di liquidazione e alla sua trasmissione ad ARPEA;
- Autorizzazione al pagamento in senso stretto, per la quale provvede direttamente ARPEA e non è oggetto di delega; fase che ha inizio con il recepimento della lista di liquidazione, contenente le domande istruite di cui al punto d1) e sulla quale vengono svolti i controlli amministrativi di autorizzazione, come da manuale di ARPEA, con il successivo inserimento, in assenza di anomalie bloccanti, in decreto di autorizzazione al pagamento, preliminare alla generazione ed esecuzione del mandato di pagamento.

C.1.2. Termini e fasi del procedimento

Attività	Soggetto che ha in carico l'attività	Scadenza
Presentazione domanda di sostegno	Richiedente	A decorrere dalle ore 12.00 del 04/05/2026 ed entro e non oltre le ore 12.00 del 30/07/2026
Istruttoria di ammissione della domanda e comunicazione dell'esito	GAL	Entro 180 giorni dal giorno successivo alla scadenza del bando
Presentazione domanda di variante	Beneficiario	Almeno 30 giorni antecedenti il termine per la conclusione degli interventi
Istruttoria della domanda di variante	GAL	Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda
Fine lavori e presentazione domanda di pagamento a saldo	Beneficiario	Entro la data inserita nella comunicazione di ammissione a finanziamento, salvo le proroghe autorizzate
Istruttoria domanda di pagamento a saldo	GAL	Entro 180 giorni dalla presentazione della domanda
Presentazione domanda di proroga	Beneficiario	Almeno 30 giorni antecedenti il termine per la conclusione degli interventi e presentazione della domanda di saldo
Istruttoria della domanda di proroga	GAL	Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda

C.2. Domanda di sostegno

Le domande di sostegno devono essere predisposte ed inviate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio "Sviluppo Rurale 2023-2027" disponibile sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>.

Il servizio è lo strumento per conoscere, inoltre, lo stato di avanzamento delle pratiche presentate, consultare i documenti legati al procedimento e presentare le domande di pagamento, le istanze e le comunicazioni successive alla domanda di sostegno.

C.2.1. Iscrizione all'anagrafe agricola unica e costituzione del fascicolo aziendale

Coloro che intendono presentare la domanda di sostegno devono essere iscritti all'Anagrafe Agricola del Piemonte istituita ai sensi della L.R. n. 1 del 22/01/2019, art. 82 ed aver costituito il fascicolo aziendale, ai sensi del DPR n. 503/99 in attuazione del D.lgs n. 173/98.

Il fascicolo aziendale contiene tutti i documenti comprovanti le informazioni anagrafiche e di consistenza aziendale registrate in anagrafe. Nel fascicolo aziendale possono essere archiviate anche le domande di sostegno, qualora stampate e sottoscritte. Il fascicolo aziendale va mantenuto costantemente aggiornato; deve essere confermato o aggiornato con le sue componenti obbligatorie almeno una volta nel corso di ciascun anno solare, come previsto dal D.M. n. 99707 del 1 marzo 2021.

Il mancato rispetto di tali adempimenti determina che il fascicolo aziendale non può più essere utilizzato nell'ambito di alcun nuovo procedimento amministrativo sino al suo aggiornamento o conferma.

Quindi, anche in mancanza di variazioni allo stesso è possibile presentare una domanda di sostegno solo se il fascicolo è stato validato a partire dal 1° gennaio (o dalla prima data utile per la validazione annuale del fascicolo, qualora successiva al 1° gennaio) dell'anno in corso al momento della presentazione della domanda ed entro e non oltre la data di presentazione della domanda stessa.

È inoltre onere del beneficiario monitorare la propria casella postale certificata (PEC) indicata all'interno del proprio fascicolo aziendale, assicurandosi del suo corretto funzionamento e capienza

Il Fascicolo aziendale viene costituito contestualmente alla prima registrazione in Anagrafe.

A tal fine, le aziende agricole devono rivolgersi ad un Centro Autorizzato di assistenza in Agricoltura (CAA), che provvede ad aprire il fascicolo aziendale e ad iscrivere il soggetto all'anagrafe agricola del Piemonte. I CAA sono accreditati dalla Regione Piemonte e svolgono il servizio in convenzione.

I soggetti diversi dalle aziende agricole possono rivolgersi, in alternativa al CAA, direttamente alla Direzione Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte. La richiesta d'iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte può essere fatta:

- utilizzando il servizio “Anagrafe agricola del Piemonte”, pubblicato sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>, nella sezione “Agricoltura”, a cui si accede tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta di Identità Elettronica (CIE), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o certificato digitale rilasciato da un provider ufficiale (Infocert, Aruba, ecc.);
- utilizzando l'apposita modulistica, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nell'area tematica “Agricoltura” www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola. I moduli compilati, sottoscritti ed accompagnati dalla copia di un documento d'identità in corso di validità, devono essere inviati alla e-mail: servizi.siap@regione.piemonte.it.

C.2.2. Presentazione delle domande

Le domande devono essere predisposte ed inviate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio “Sviluppo Rurale 2023-2027” disponibile sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>. I documenti digitali così formati, trasmessi telematicamente, sono immediatamente ricevuti dall'ufficio competente, e determinano l'avvio del procedimento amministrativo, i cui termini decorrono dal giorno successivo a quello di scadenza del bando. Non è necessario inviare copia cartacea della domanda.

I soggetti iscritti all'Anagrafe Agricola Unica del Piemonte possono compilare e presentare la domanda di sostegno con una delle seguenti modalità:

- a) **tramite l'ufficio CAA** che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. La domanda preparata dal CAA viene sottoscritta dal legale rappresentante con firma grafometrica (in tal caso il documento digitale è perfetto giuridicamente e non deve essere stampato), oppure viene firmata in modo tradizionale (in tal caso la domanda deve essere stampata, firmata e depositata nel fascicolo aziendale presso il CAA).
- b) **in proprio**, utilizzando il servizio “Sviluppo Rurale 2023-2027” sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>, a cui il legale rappresentante accede mediante SPID (Servizio Pubblico d'Identità Digitale), Carta Nazionale dei Servizi (CNS - certificato digitale rilasciato da un provider ufficiale accreditato dalla Agenzia per l'Italia Digitale) o Carta d'Identità Elettronica (CIE). Al momento della trasmissione, la domanda viene sottoscritta con firma elettronica semplice: ai sensi della L.R. n. 3/2015, essa è perfetta giuridicamente e non deve essere stampata.

- c) **tramite delega ad un'altra persona** ad operare sul servizio “**Sviluppo Rurale 2023-2027**”. La delega del legale rappresentante viene formalizzata compilando il modello I.6 – *Iscrizione Soggetti delegati*, scaricabile alla pagina www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola e viene registrata nel fascicolo aziendale. Il delegato potrà accedere ai servizi online con la propria identità digitale; se ha potere di firma (es. direttore, ...), potrà sostituire il legale rappresentante nell'invio della domanda, nel qual caso occorrerà prestare attenzione a selezionare correttamente il richiedente nei dati identificativi della pratica (altrimenti la domanda potrà essere trasmessa solo dal legale rappresentante).
- d) **tramite delega ad un professionista** ad operare sul servizio “**Sviluppo Rurale 2023-2027**”. La delega del legale rappresentante viene formalizzata compilando il modello I.8 – *Delega a Professionisti* scaricabile alla pagina www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola e viene registrata nel fascicolo aziendale. Il delegato potrà accedere ai servizi online con la propria identità digitale.

La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del numero identificativo generato dal sistema informatico, corredato dalla data e ora di trasmissione.

Le domande non complete di tutta la documentazione e degli allegati prescritti nel bando non sono ricevibili. Sarà facoltà del GAL richiedere al beneficiario eventuali chiarimenti e documentazione integrativa, qualora ritenuti indispensabili ai fini della corretta istruttoria delle domande di sostegno.

Gli allegati alla domanda devono essere trasmessi esclusivamente in formato digitale portatile statico non modificabile e non devono contenere macroistruzioni o codici eseguibili.

Nella scelta sono preferiti gli standard documentali internazionali ISO e gli standard che consentono il WYSIWYG (What You See Is What You Get), ovvero che forniscono una rappresentazione grafica uguale a quella riprodotta sullo schermo del personal computer. Si suggerisce pertanto di trasmettere documenti informatici in formato PDF - PDF/A, perché di maggior diffusione e leggibilità.

Ai suddetti allegati, se necessario, possono essere aggiunte versioni c.d. “di lavoro” in formato modificabile.

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veri e hanno valore di **dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà** ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000). Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio non costituenti falsità, il Responsabile del Procedimento dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione, il procedimento non ha seguito.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, e le somme indebitamente percepite verranno recuperate.

C.2.3. Documentazione richiesta per la domanda di sostegno

La domanda di sostegno deve essere compilata in tutte le sue parti, completa degli allegati sotto riportati:

- relazione tecnica illustrativa degli interventi oggetto della domanda di sostegno, contenente tutte le informazioni elencate all'Allegato IV del presente bando;
- visura camerale dell'impresa;

- visura catastale relativa ai terreni e/o fabbricati oggetto di intervento;
- copia bilancio dell'anno precedente (per imprese soggette al deposito dello stesso) o situazione economico-finanziaria riferita all'anno precedente;
- per gli interventi di tipo edilizio:
 - a) elaborati grafici progettuali quotati, sottoscritti da tecnici abilitati e regolarmente iscritti all'ordine competente per materia;
 - b) planimetria semplificata con l'indicazione della particella interessata dall'intervento;
 - c) se previsti, il titolo abilitativo o la richiesta di esecuzione dei lavori o la segnalazione di avvio dei lavori (al Comune o al SUAP) o, in assenza, l'impegno a richiederli;
 - d) computo metrico, redatto sulla base dell'Elenco Prezzi Agricoltura vigente al momento della pubblicazione del presente bando;
- dichiarazione sullo stato di proprietà/disponibilità dell'immobile oggetto di intervento, se il richiedente non è proprietario del 100%, dichiarazione di assenso del proprietario all'effettuazione dell'intervento (Allegato V al presente bando), eventuali titoli di possesso (contratto, comodato,);
- documentazione fotografica dello stato del sito prima dell'inizio dei lavori;
- dichiarazione impresa non in difficoltà (Allegato VII al presente bando);
- per gli acquisti di macchine ed attrezzature: tre preventivi di fornitori diversi, riportanti le caratteristiche tecniche dell'oggetto della fornitura. I preventivi devono:
 - essere indipendenti, comparabili e competitivi rispetto ai prezzi di mercato
 - essere intestati al beneficiario, datati e sottoscritti dal fornitore; in caso non siano sottoscritti e/o datati, deve essere dimostrata la loro tracciabilità allegando le comunicazioni telematiche (mail, pec) o elettroniche (fax) dalle quali deve risultare il mittente e la data.

Per i beni e le attrezzature afferenti a impianti o processi innovativi per i quali non è possibile reperire tre differenti preventivi comparabili tra di loro, è necessario illustrare nella relazione tecnica i motivi dell'unicità del preventivo proposto.

- documentazione necessaria a dimostrare il possesso di criteri per l'attribuzione di punteggi di merito. Si precisa che i seguenti documenti non sono obbligatori ma in loro assenza il GAL non potrà attribuire i punteggi.

Gli allegati dovranno essere trasmessi esclusivamente nel **formato elettronico** previsto dal servizio informatico e specificato nel paragrafo *C.2.2 Presentazione delle domande*. Il GAL si riserva di richiedere qualsiasi altro dato o documentazione ritenuti necessari per svolgere l'istruttoria delle domande di sostegno.

C.3. Istruttoria della domanda di sostegno

C.3.1. Istruttoria di ammissione e formazione della graduatoria

L'Ente istruttore è il GAL Giarolo.

I termini del procedimento decorrono dal giorno successivo a quello di scadenza del bando; il procedimento si conclude **entro 180 giorni**. La comunicazione dell'avvio del procedimento viene data con avviso trasmesso

via PEC ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14, anche con le modalità previste dall'art. 18 bis della l. 241/90 e s.m.i.

L'istruttoria di ammissione delle domande di sostegno consiste in attività amministrative, tecniche e di controllo che comprendono:

- verifica della ricevibilità della domanda (rispetto delle modalità e scadenze per la trasmissione, compilazione conforme alle disposizioni del bando, completezza formale della documentazione allegata);
- verifica delle condizioni di ammissibilità dei beneficiari, dell'operazione e degli investimenti/attività proposti;
- verifica della congruità, sostenibilità ed ammissibilità tecnico-economica dell'operazione e del quadro economico proposto con riferimento alle finalità, condizioni ed ai limiti definiti dal bando;
- assegnazione definitiva del punteggio sulla base dei criteri di selezione previsti dal bando, utile per la formazione della graduatoria di merito delle domande;
- definizione della spesa massima ammessa e del relativo sostegno concesso.

Il GAL avrà la facoltà di chiedere la rettifica o l'integrazione della documentazione presentata allo scopo di sanare lievi carenze o inesattezze formali che non costituiscono causa di irricevibilità, ottenere chiarimenti e approfondimenti tecnici sui contenuti della domanda di sostegno e sulla documentazione allegata ed accertare la veridicità dei dati dichiarati dal soggetto richiedente; potrà infine procedere ad accertamenti d'ufficio.

A conclusione dell'istruttoria delle domande di sostegno sarà redatto un verbale contenente per ciascuna domanda la proposta di esito:

- **negativo**, indicando le motivazioni;
- **positivo**, indicando gli elementi che hanno determinato l'esito positivo e, in particolare:
 - punteggio definitivo assegnato;
 - importo totale dell'intervento ammissibile a sostegno;
 - interventi ammessi;
 - ammontare del sostegno concesso;
- **parzialmente positivo**, nel caso di riduzione e/o esclusione di investimenti, attività e/o voci di spesa imputate all'operazione, indicando le relative motivazioni.

I verbali di istruttoria costituiscono la base per:

- il rigetto delle domande di sostegno non ricevibili, adeguatamente motivato;
- l'inserimento nella graduatoria delle domande di sostegno ricevibili;
- l'approvazione delle domande di sostegno idonee, con indicazione del punteggio, della spesa massima ammessa e del sostegno concesso.

In caso di esito negativo o parzialmente positivo (vale a dire che preveda parziale rigetto della domanda) il richiedente viene informato del fatto che, entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, come previsto dall'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 17 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. Tale comunicazione sospende i termini di conclusione del procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del

termine di cui al periodo precedente. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento.

La graduatoria viene approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL e, sulla base dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda e della dotazione finanziaria del bando, distinguerà:

- le domande ammesse e finanziabili, con indicazione per ciascuna domanda della spesa massima ammissibile e del sostegno concesso;
- le domande ammissibili ma non finanziabili per mancanza di copertura finanziaria;
- le domande non ammesse.

La comunicazione di ammissione o di non ammissione al finanziamento della domanda di sostegno trasmessa telematicamente al richiedente tramite il servizio **Sviluppo Rurale 2023–2027** è da considerarsi rispettivamente quale atto di concessione o diniego di concessione del finanziamento al richiedente.

Nel caso della presenza di una domanda di sostegno parzialmente finanziabile per carenza di fondi sarà data facoltà di scelta al beneficiario se accettare o meno il sostegno disponibile, fermo restando che eventuali economie che si dovessero verificare nelle fasi successive saranno utilizzate per la domanda di sostegno parzialmente finanziata, al fine di coprire la quota di sostegno riconosciuta ma non finanziata per carenza di risorse.

Alle domande ammesse a finanziamento viene assegnato un **Codice Unico di Progetto (CUP)**, che dovrà essere citato in tutti gli atti della Pubblica Amministrazione, come specificato nell'Allegato I del presente bando. Il CUP viene attribuito in fase di ammissione a finanziamento e viene pubblicato sul servizio "Sviluppo Rurale 2023-2027".

In attesa della conclusione dell'istruttoria di ammissione, a partire dalla data di presentazione della domanda di sostegno, le operazioni di realizzazione degli investimenti/attività potranno essere avviati a totale responsabilità dei richiedenti, e comunque senza impegnare in alcun modo il GAL circa l'esito dell'istruttoria e la concessione del sostegno.

C.4 Modifiche in corso d'opera al progetto

I beneficiari possono, nel corso della realizzazione degli investimenti, apportare modifiche al progetto approvato. Le modifiche possono essere di differenti tipologie: variante, adattamento tecnico, adattamento tecnico-economico. Le modifiche non possono mai comportare l'aumento della spesa ammessa e del sostegno concesso.

Non sono ammissibili le modifiche del progetto approvato che ne alterino gli obiettivi e/o i criteri che hanno reso approvabile l'intervento.

C.4.1 Variante

Sono da considerarsi varianti tutti i cambiamenti al progetto originale che comportano modifiche all'operazione e agli aspetti tecnici ed economici che hanno reso l'iniziativa finanziabile.

Sono considerate varianti:

- il cambio di localizzazione dell'investimento, inteso come cambio di particella catastale;
- l'introduzione di azioni, opere o attrezzature non indicate nel progetto iniziale;
- la modifica degli investimenti approvati per un importo superiore al 15% della spesa ammessa;

- le variazioni progettuali che comportino l'acquisizione di nuove autorizzazioni di legge.

Non sono considerate varianti:

- le variazioni progettuali che non comportino l'acquisizione di nuove autorizzazioni di legge;
- le compensazioni, in riduzione od aumento, tra le voci di investimento ammesse a beneficio nella misura massima del 15% della spesa ammessa;
- la modifica di attrezzature o arredi rispetto a quelli indicati nella domanda di sostegno, con altri aventi caratteristiche tecniche e funzionali simili o comunque coerenti, giustificati e congrui rispetto al piano di investimento approvato;
- i cambi di fornitore/preventivo, a parità di caratteristiche dei beni e servizi acquistati.

Le varianti devono essere autorizzate a seguito della presentazione di apposita domanda.

La domanda di variante può essere presentata:

- unicamente con riferimento alla domanda di sostegno già ammessa;
- solo dopo l'ammissione a finanziamento della domanda di sostegno;
- almeno 30 giorni prima del termine ultimo concesso per la conclusione degli interventi, rendicontazione delle spese / presentazione della domanda di pagamento di saldo.

Non sono ammesse varianti in sanatoria.

In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese, rimane valido il progetto approvato inizialmente.

È ammessa 1 (una) sola variante al progetto approvato in istruttoria e questa non può determinare un aumento dell'importo ammesso a finanziamento: in tal caso le spese eccedenti saranno totalmente a carico del beneficiario. Solo dopo aver ricevuto la comunicazione di approvazione della variante il beneficiario può ritenere l'istanza ammessa, con conseguente eleggibilità della spesa che decorre dalla data della domanda di sostegno/variante. La presentazione della domanda di variante così come i lavori e gli acquisti eventualmente effettuati prima dell'approvazione della stessa non comporta alcun impegno (finanziario o di altro tipo) per il GAL.

C.4.1.1 Documentazione da allegare alla domanda di variante

La domanda dev'essere trasmessa telematicamente, tramite il servizio Sviluppo Rurale 2023–2027, e corredata da:

- relazione di variante sottoscritta dal legale rappresentante, con la descrizione e le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato;
- elaborati progettuali di cui al paragrafo *C.2.3 Documentazione richiesta per la domanda di sostegno*, debitamente aggiornati in relazione alla variante richiesta;
- quadro di raffronto con il progetto precedentemente approvato;
- se la variante comporta l'acquisizione di nuove autorizzazioni: autorizzazioni amministrative previste per legge rilasciate dalle autorità competenti.

Il GAL si riserva la facoltà di chiedere eventuali chiarimenti e documenti ritenuti necessari al completamento dell'iter amministrativo e, verificate le condizioni, redigerà relativo verbale e provvederà a comunicare l'esito istruttorio al beneficiario.

C.4.1.2 Istruttoria della domanda di variante

Il GAL istruisce la domanda di variante. La variante è ammissibile solamente se:

- la nuova articolazione della spesa e delle operazioni non altera le finalità originarie del progetto;
- rispetta le caratteristiche tecniche delle operazioni, le condizioni e i limiti indicati nelle presenti disposizioni attuative;
- l'istanza rispetta la disciplina dell'Intervento **SRD14**;
- non determina una diminuzione del punteggio attribuito che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
- è garantito il mantenimento dei requisiti che hanno determinato l'approvazione del progetto in base ai criteri di selezione.

C.4.2 Adattamento tecnico-economico

L'adattamento tecnico-economico riguarda modifiche al progetto non sostanziali, coerenti con gli obiettivi dell'Intervento **SRD14** e che rappresentano l'introduzione di più idonee soluzioni tecnico-economiche, fermo restando l'importo della spesa ammessa e del sostegno concesso in sede di istruttoria e a condizione che sia sempre possibile identificare l'oggetto del sostegno.

Sono considerati adattamenti tecnici / tecnico-economici:

- le variazioni progettuali che non comportino l'acquisizione di nuove autorizzazioni di legge;
- le modifiche tecniche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative, purché contenute nel 15% della spesa ammessa
- le compensazioni tra voci di spesa per una percentuale inferiore al 15% sull'importo complessivo delle operazioni
- la modifica di attrezzature o arredi rispetto a quelli indicati nella domanda di sostegno, con altri aventi caratteristiche tecniche e funzionali simili o comunque coerenti, giustificati e congrui rispetto al piano di investimento approvato;
- i cambi di fornitore/preventivo, a parità di caratteristiche dei beni e servizi acquistati.

L'adattamento tecnico-economico non richiede preventiva autorizzazione e il soggetto beneficiario è responsabile del buon fine dello stesso. Non fa sorgere in capo al GAL alcun impegno. Le suddette modifiche possono essere considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate e illustrate nella documentazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

C.5 Eventuali ulteriori fasi di partecipazione del beneficiario

C.5.1 Domanda di proroga

Il beneficiario, per la realizzazione e rendicontazione degli interventi, può richiedere, motivandola, n. 1 proroga per un periodo massimo di 120 giorni calcolati a decorrere dal giorno successivo al termine stabilito per la realizzazione degli interventi. Tale istanza può essere concessa solamente in presenza di motivazioni oggettive e laddove la concessione non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi di pagamento della Programmazione. La richiesta di proroga deve essere presentata al GAL almeno 30 giorni prima della scadenza del termine per la realizzazione e rendicontazione degli investimenti mediante la procedura preposta sul

servizio **“Sviluppo Rurale 2023-2027”**. Il GAL concede o non concede la proroga e comunica l’esito al beneficiario.

È facoltà esclusiva del Consiglio di Amministrazione del GAL deliberare la possibilità di proroghe straordinarie per la conclusione degli investimenti e la trasmissione della domanda di pagamento del saldo. Tale facoltà è subordinata alla sussistenza di motivazioni oggettive, documentate e non imputabili alla volontà del beneficiario. L’accoglimento dell’istanza è condizionato alla verifica che la proroga non pregiudichi il raggiungimento dei target di spesa e gli obiettivi di pagamento del CSR 2023-2027, garantendo in ogni caso il rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento e parità di trattamento tra i richiedenti.

L’istanza, debitamente motivata, deve essere trasmessa al GAL almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi prima della scadenza del termine previsto per la realizzazione e rendicontazione degli interventi. Il GAL, previa istruttoria, comunica al beneficiario il provvedimento di accoglimento o diniego della proroga. Resta inteso che il mancato rispetto dei termini sopra indicati per la presentazione dell’istanza comporterà l’irricevibilità della stessa.

C.5.2 Domanda di Voltura

Nel corso della realizzazione degli investimenti è ammessa la voltura della domanda ad altri soggetti, a seguito di:

- trasformazione aziendale;
- cessione/fusione/incorporazione;
- insediamento di eredi.

La richiesta di voltura deve essere presentata mediante la procedura informatica preposta su SIAP. È ammessa la voltura a condizione che:

- l’importo della spesa ammessa in sede di istruttoria rimanga invariato,
- sia sempre possibile identificare l’oggetto del sostegno,
- siano confermati gli impegni e i requisiti,
- il beneficiario rientri tra quelli previsti al par. A.3 *Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno*,
- siano confermati i punteggi assegnati con l’ammissione a finanziamento o, in caso di diminuzione, il beneficiario resti in graduatoria.

Nel caso di semplice modifica della denominazione, il beneficiario è tenuto a comunicare mediante la procedura preposta sul servizio **“Sviluppo Rurale 2023-2027”** tale cambiamento allegando la documentazione relativa e a provvedere ad allineare i dati iscritti nell’Anagrafe Agricola Unica sul proprio fascicolo aziendale.

Il GAL istruisce la domanda di voltura e comunica l’esito al beneficiario.

C.5.3 Domanda di Rinuncia

Si può presentare domanda di rinuncia in qualsiasi momento tramite l’apposita funzione sul servizio **“Sviluppo Rurale 2023-2027”**. Tuttavia se il beneficiario è già stato informato che sono state riscontrate inadempienze o se gli è stata comunicata l’intenzione di svolgere una visita sul luogo degli investimenti o se da tale visita emergono inadempienze, il ritiro non è consentito.

Il GAL Giarolo, nel caso di rinuncia dopo l’ammissione a finanziamento, provvede ad istruire l’istanza di rinuncia, a comunicarne l’esito al beneficiario e a recuperare gli eventuali anticipi versati. In caso di rinuncia

prima dell'ammissione a finanziamento, la domanda viene automaticamente archiviata dal sistema informativo.

C.5.4 Domanda di correzione errori palesi

Le domande di sostegno possono essere corrette e adeguate presentando domanda di correzione di errori palesi in caso di mero errore materiale riconosciuto dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

La comunicazione di correzione e adeguamento di errori palesi può essere presentata solo relativamente alle domande di sostegno, entro la scadenza del bando.

Le domande di pagamento, in caso di errori palesi, potranno essere ritirate mediante la presentazione di una richiesta di annullamento, finalizzata alla successiva ripresentazione di una domanda di pagamento corretta, come descritto al par. C.6.3. *Richiesta di annullamento della domanda di pagamento.*

C.6 Domande di pagamento

Successivamente all'ammissione al sostegno, il beneficiario potrà presentare domande di pagamento, esclusivamente in modalità telematica accedendo al servizio descritto al par. C.2.2 *Presentazione delle domande*, richiamando la propria domanda mediante il numero assegnato e creando la domanda di pagamento prescelta.

L'esito dell'istruttoria delle domande di pagamento sarà comunicato mediante la comunicazione trasmessa telematicamente al richiedente tramite il servizio Sviluppo Rurale 2023-2027.

C.6.1. Domanda di saldo

Al termine degli investimenti effettuati, nelle modalità ammesse al sostegno, il beneficiario presenta domanda di saldo relativa a tutte le spese sostenute e in ogni caso effettuate entro la data di trasmissione della domanda di pagamento. Le spese rendicontate totali devono essere pari ad almeno l'70% dell'importo ammesso, pena la decadenza della domanda, come indicato al capitolo B.1 *Entità della spesa e del sostegno.*

C. 6.1.1 Termine per la presentazione della domanda di saldo

La domanda di saldo dev'essere presentata entro 12 mesi dalla data della comunicazione del provvedimento di ammissione al sostegno. Il termine entro cui presentare la domanda di saldo sarà in ogni caso indicato nella comunicazione di ammissione a finanziamento.

La richiesta di saldo presentata oltre i termini, in assenza di richiesta di proroga, comporta l'applicazione delle riduzioni, sino alla decadenza della domanda in caso di grave ritardo; la disciplina in materia di riduzioni ed esclusioni è normata dalla Determinazione dirigenziale n. 357 del 13/05/2024, in applicazione del Decreto Ministeriale n. 93348 del 26/02/2024. L'entità della riduzione del sostegno è definita dal GAL Giarolo Leader con apposita Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 169 del 09/04/2026 ed applicata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure controlli e sanzioni per gli interventi non SIGC a valere sullo Sviluppo Rurale 2023- 2027, approvato da ARPEA con DD 179 del 03/07/2024 e successive revisioni. L'eventuale revoca del sostegno comporta la successiva restituzione delle somme già percepite, maggiorate degli interessi legali.

C.6.1.2 Documentazione richiesta per la domanda di saldo

La domanda di pagamento di saldo dev'essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio **Sviluppo Rurale 2023–2027**, e ad essa il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

1. copia dei documenti di spesa che devono obbligatoriamente riportare i contenuti previsti nell'Allegato I del presente bando;
2. tracciabilità dei pagamenti effettuati mediante copia di disposizioni di pagamento ed estratto conto con evidenza dei pagamenti relativi all'intervento; a tale proposito si evidenzia che tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del sostegno e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del sostegno spettante.

La documentazione di cui ai punti 1) e 2) dovrà essere inserita nella sezione "Documenti di spesa" presente sul portale di presentazione delle domande.

3. Breve relazione finale;
4. comunicazione in merito alla fruizione di crediti/detractions d'imposta sottoscritta dal Legale Rappresentante, Allegato VI del presente bando;
5. documentazione tecnica (grafica e/o testuale) illustrante le attività/i lavori svolti e che evidenzia eventuali scostamenti rispetto a quanto ammesso a finanziamento rientranti nella definizione di adattamento tecnico economico;
6. dichiarazione di conformità degli impianti, qualora dovuta;
7. per i lavori edili:
 - documenti comprovanti la regolare procedura autorizzativa, quali la Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), il permesso di costruire, la SCIA e la SCIA alternativa al permesso di costruire e in genere la regolarità amministrativa e urbanistica dell'intervento edile;
 - computo metrico consuntivo che consenta (tramite l'elaborazione di macrovoci e voci di spesa) un agevole e indiscutibile raffronto con le fatture emesse e liquidate. Il CM per il Saldo dovrà anche essere raffrontabile (voce per voce) con il CM presentato eventualmente per la variante e in allegato alla domanda di aiuto. Tra la spesa accertata da fatture e la spesa risultante dal CM a saldo verrà ammessa la spesa minore;
8. documentazione fotografica geo-riferita degli investimenti realizzati.

C.6.2 Istruttoria domanda di saldo

I soggetti competenti per l'istruttoria delle domande di pagamento di saldo procedono ai controlli amministrativi che consistono, tra l'altro, nella verifica:

- a) della conformità degli interventi con quanto ammesso al sostegno, compresi il mantenimento degli impegni e il rispetto dei criteri di selezione;
- b) degli investimenti conclusi e rendicontati;
- c) delle spese sostenute e dei pagamenti effettuati;
- d) dell'assenza di doppi finanziamenti irregolari e del rispetto dei limiti di cumulabilità, come da paragrafo B.6.6;

- e) della realizzazione degli interventi, mediante sopralluogo; in alternativa e per i casi normati dal DM n. 410727 del 04.08.2023, la verifica potrà essere effettuata mediante foto georiferite che diano certezza di realizzazione, come previsto al paragrafo 7.3.2.1 del PSP;
- f) della Regolarità Contributiva e della certificazione antimafia, ove previsti.

La domanda di pagamento può essere inoltre estratta a campione per essere sottoposta a controllo in loco per la verifica:

- a) dell'attuazione dell'operazione in conformità delle norme applicabili;
- b) di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita e che non sono state oggetto dei controlli amministrativi;
- c) dell'esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario (raffrontandoli con i documenti giustificativi), compresa l'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se necessario, un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi.

Sulla base dell'esito dei controlli amministrativi e del controllo in loco effettuati, è definito l'importo totale di spesa accertato e il conseguente relativo sostegno da erogare.

L'esito positivo di tali controlli comporta quindi l'inserimento della domanda in un elenco di liquidazione che sarà inviato ad ARPEA, la quale ne dispone il pagamento.

Qualora l'esito fosse invece parzialmente positivo o negativo sarà seguito l'iter previsto dall'art. 10 bis L. n. 241/90.

L'istruttoria della domanda di saldo si conclude in 180 giorni dalla data di trasmissione:

- in caso di esito positivo, con l'inserimento in un elenco di liquidazione da trasmettere ad ARPEA,
- in caso di esito negativo con il provvedimento di rigetto della domanda di saldo; conseguentemente, esso comporterà la decadenza della pratica e il recupero delle eventuali somme precedentemente erogate.

C.6.3. Richiesta di annullamento della domanda di pagamento

In qualsiasi momento il beneficiario può richiedere l'annullamento della domanda di pagamento, se si è accorto di errori palesi nella compilazione, purché tale rilievo non sia conseguenza di controlli da parte dell'ufficio istruttore.

Per richiedere l'annullamento può presentare specifica domanda, accedendo alla propria pratica e specificando le motivazioni per tale richiesta. L'ufficio istruttore provvederà:

- all'accettazione di tale domanda e, in tal caso, sarà possibile presentare una nuova domanda di pagamento,
oppure
- al suo respingimento e, in tal caso, si proseguirà con l'istruttoria della domanda precedentemente presentata.

C.7 Controlli ex-post (successivi al pagamento)

Successivamente all'erogazione del saldo l'intervento finanziato può essere soggetto ad un controllo ex post, per la verifica del mantenimento degli impegni. Infatti, se entro **5 anni** dalla data di conclusione dell'istruttoria del pagamento del saldo si verifica una delle seguenti condizioni:

- a) cessazione o trasferimento dell'attività al di fuori dell'area del programma;
- b) cambio di proprietà che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- c) qualsiasi altro cambiamento significativo che influisca sulla natura, gli obiettivi o l'attuazione dell'intervento finanziato, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;

il sostegno è restituito dal beneficiario in proporzione al periodo per il quale gli impegni non sono stati soddisfatti e per l'importo relativo alla parte d'investimento che non ha rispettato l'impegno.

C.8 Riduzioni, sanzioni e decadenza/revoca (a seguito del mancato rispetto degli impegni)

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati. **Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.**

La disciplina in materia di riduzioni ed esclusioni è normata dalla Determinazione dirigenziale n. 357 del 13/05/2024, in applicazione del Decreto Ministeriale n. 93348 del 26/02/2024. L'entità della riduzione del sostegno è definita dal GAL Giarolo Leader con apposita Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 169 del 09/04/2026 ed applicata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure controlli e sanzioni per gli interventi non SIGC a valere sullo Sviluppo Rurale 2023- 2027, approvato da ARPEA con DD 179 del 03/07/2024 e successive revisioni. Nella Delibera di Consiglio saranno definite le modalità di applicazione delle riduzioni in relazione a gravità, entità e durata della violazione.

Inoltre la domanda decade o è revocata totalmente a seguito di:

- perdita delle condizioni di ammissibilità;
- mancata ultimazione e relativa rendicontazione degli interventi entro il termine fissato fatte salve le concessioni di proroga e comunque tassativamente entro il termine ultimo previsto dalla Determinazione di riduzioni e sanzioni;
- realizzazione di investimenti con spesa ammissibile inferiore alla soglia minima (escluse diminuzioni di spesa ammissibile derivanti da scontistica);
- realizzazione di investimenti che non rispondono a requisiti di funzionalità e completezza;
- violazione di quanto stabilito in tema di cumulabilità al paragrafo B.6.6;
- accertamento della non veridicità delle dichiarazioni presentate;
- esito negativo dell'eventuale controllo ex post.

C.9 Recupero dei pagamenti indebitamente percepiti

In caso di decadenza o rinuncia di una domanda per la quale siano già state liquidate somme in anticipo, oppure qualora sia accertato un mancato rispetto degli impegni successivi al pagamento del saldo, il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme precedentemente percepite.

Sarà dunque notificato un provvedimento di recupero con il quale sarà prescritta la restituzione nei successivi 60 giorni, nelle modalità in esso specificate.

Qualora la restituzione non avvenga, decorreranno gli interessi dal giorno successivo alla scadenza dei 60 giorni e fino alla data del rimborso o della detrazione. Il calcolo degli interessi sarà applicato anche nei casi in cui ARPEA proceda alla compensazione mediante detrazione degli importi dovuti da eventuali successivi pagamenti. In caso di indisponibilità di pagamenti successivi ARPEA potrà procedere con il recupero coattivo.

C.10 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2116, art. 3 e ai fini del sostegno, la «forza maggiore» e le «circostanze eccezionali» possono essere riconosciute nei seguenti casi:

- una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente il beneficiario o l'operazione oggetto del finanziamento;
- la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali;
- l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- il decesso del beneficiario;
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione di valore probante a giudizio dell'autorità competente devono essere comunicati a quest'ultima tramite il servizio **“Sviluppo Rurale 2023-2027”**.

D. Disposizioni finali

D.1. Ispezioni e controlli

Gli uffici del GAL effettuano i seguenti controlli, secondo le disposizioni del presente Bando e dei Manuali ARPEA:

- a) controlli tecnico-amministrativi obbligatori sul 100% delle domande di sostegno, compreso un eventuale sopralluogo per la verifica dello stato dei luoghi ex ante;
- b) controlli tecnico-amministrativi obbligatori sul 100% delle domande di pagamento, compreso almeno un sopralluogo per la verifica della realizzazione degli investimenti ammessi al sostegno;
- c) **controlli in loco da effettuarsi su un campione minimo del 5% della spesa rendicontata (svolti da ARPEA)**;
- d) verifiche delle dichiarazioni rese (autocertificazioni), ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 art. 72 e della L.R. 14/2014, art. 29, da effettuarsi sul 10% delle dichiarazioni rese;
- e) verifiche mirate all'individuazione di possibili casi di elusione, vale a dire della creazione di condizioni artificiali per il percepimento del sostegno, come previsto dall'art. 62 del Reg. (UE) 2021/2116 (Clausola di elusione);
- f) controlli in situ, finalizzati a vigilare sul regolare svolgimento delle iniziative;
- g) **controlli ex-post (successivi al pagamento, svolti da ARPEA)**.

Il personale incaricato dei controlli redige apposito verbale di ispezione e controllo.

I beneficiari che partecipano al presente bando acconsentono a:

- permettere l'accesso agli incaricati dei controlli a qualsiasi livello, in ogni momento e senza restrizioni, ai luoghi sede degli investimenti ammessi, per svolgere le attività di ispezione;
- fornire tutta la documentazione che si riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli previsti dalla normativa vigente in materia.

La domanda oggetto di verifica è respinta qualora un sopralluogo o un controllo (amministrativo o in loco), previsti dal paragrafo 7.3.2. del PSP, non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci.

D.2. Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veri e hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, art. 46 e 47; chi rilascia dichiarazioni false, pure in parte, subisce anche le sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R.

La domanda comprende, in particolare, le dichiarazioni che il richiedente deve sottoscrivere: è molto importante che chi fa domanda sia consapevole dei requisiti e delle prescrizioni che l'intervento prevede e dell'impegno a rispettarli per l'intero periodo di esecuzione/attuazione.

Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni, rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il Responsabile del Procedimento dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione il procedimento non ha seguito e la domanda decade.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite (articolo 75 - Decadenza dai benefici), con revoca dei benefici già eventualmente erogati e divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'Amministrazione ha adottato l'atto di decadenza per la dichiarazione.

D.3. Monitoraggio dei risultati

I beneficiari, su richiesta del GAL, della Regione Piemonte, di ARPEA e/o di altri soggetti a tal fine competenti, devono fornire le informazioni necessarie alla valutazione dell'operazione anche successivamente alla liquidazione della domanda di saldo.

D.4. Pubblicazione, informazioni e contatti

I provvedimenti amministrativi riferiti al presente bando sono pubblicati sul sito internet istituzionale del GAL Giarolo: www.giarololeader.it.

Gli atti amministrativi e le informazioni riferiti alle singole istanze sono consultabili dai beneficiari **esclusivamente in formato digitale** attraverso il servizio "Sviluppo Rurale 2023-2027", pubblicato sul **portale** <https://servizi.regione.piemonte.it>.

I contatti degli uffici dei Responsabili di Procedimento sono i seguenti:

GAL Giarolo Leader

telefono 0143.633.876

PEC: protocollo@pec.giarololeader.it , e-mail info@giarololeader.it

sito internet www.giarololeader.it

L'assistenza tecnica per l'utilizzo del sistema di presentazione online delle domande e di rendicontazione è garantita dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, festivi esclusi, chiamando il numero 011.0824455 o utilizzando gli appositi form di richiesta presenti nelle home page del servizio web "Sviluppo Rurale 2023-2027".

D.5. Ricorsi

Nel caso di provvedimento con esito negativo o parzialmente positivo il beneficiario può:

- presentare istanza motivata di riesame al Responsabile del procedimento del GAL che ha emanato l'atto amministrativo di cui si chiede la revoca o l'annullamento;
- ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni a decorrere dalla notificazione, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla notificazione, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto;
- ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

E. Glossario

Soggetto richiedente	Un soggetto dotato o meno di personalità giuridica, una persona fisica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, responsabile della presentazione della domanda di sostegno e dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni.
Beneficiario	Il soggetto richiedente una volta ammesso al finanziamento.
Complemento per lo sviluppo rurale (CSR) delle Regioni	Documento di attuazione a livello regionale del Piano Strategico della PAC (nazionale). In esso ciascuna regione definisce gli interventi da attuare, lo stanziamento delle relative risorse finanziarie e la calendarizzazione dei bandi con la definizione dei principi di selezione.
Data fine lavori	Data entro cui devono essere concluse e rendicontate le attività oggetto dell'operazione ammessa a sostegno.
Domanda di sostegno	Istanza attraverso cui un soggetto chiede di partecipare ad un determinato regime di aiuto del PSP 2023-27 (Intervento, Sotto-intervento, Azione)
Intervento:	Uno strumento di sostegno con una serie di caratteristiche (es. finalità, tipologie di beneficiari, condizioni di ammissibilità, impegni), specificate da una "scheda intervento" nel piano strategico della PAC (es. SRH01 - Erogazione dei servizi di consulenza). Un Intervento può essere composto da uno o più Sotto-interventi o Azioni.
Operazione:	Un progetto, un contratto, un'attività, un investimento o un gruppo di progetti o attività, contratti, investimenti selezionati nell'ambito del piano strategico della PAC.

Piano Strategico della PAC: Documento di attuazione a livello nazionale del Piano Strategico della PAC (Politica Agricola Comune), approvato dalla Commissione Europea e contenente la descrizione degli interventi da attuare sul territorio italiano per il I (FEAGA) e II pilastro (FEASR).

Si riportano di seguito le abbreviazioni utilizzate nel testo e nei relativi allegati.

ABER	Regolamento (UE) n. 2022/2472 – Regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo
ARPEA	Agenzia regionale piemontese per l'erogazione in agricoltura
CAA	Centro di assistenza agricola
CCIAA	Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura
CIE	Carta di Identità Elettronica
CNS	Carta nazionale dei servizi
CSR	Complemento per lo Sviluppo Rurale
CUP	Codice Unico di Progetto
DD	Determinazione Dirigenziale
DGR	Deliberazione della Giunta Regionale
D.lgs.	Decreto Legislativo
DM	Decreto Ministeriale
DPR	Decreto del Presidente della Repubblica
FEASR	Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
L.R.	Legge Regionale
MASAF	Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
PAC	Politica Agricola Comune
PEC	Posta elettronica certificata
PSP	Piano Strategico della PAC
SAL	Stato avanzamento lavori
SCA	Segnalazione certificata di agibilità
SIAP	Sistema informativo agricolo piemontese
SPID	Sistema Pubblico di Identità Digitale
s.m.i.	successive modifiche e integrazioni
TFUE	Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea
TAR	Tribunale Amministrativo Regionale

F. Normativa di riferimento

Regolamenti dell'Unione Europea

- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.

- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013.
- Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022 (ABER), che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (Testo rilevante ai fini del SEE).
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE).

Norme statali

- Piano strategico PAC 2023-2027, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea c(2022)8645 del 2 dicembre 2022, ai fini del sostegno dell'Unione Europea finanziato dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (il PSP Italia è operativo a partire dal 1 gennaio 2023). Testo vigente approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea c(2023)6990 del 23 ottobre 2023.
- Decreto Ministeriale n. 2588 del 10/3/2020 in tema di condizionalità (suppl. ord. N. 18 alla GU n. 113 del 4/5/2020).
- DPR 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.
- Legge n. 241/90 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.
- Decreto del MASAF del 4 agosto 2023 "Modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116".
- D.M n. 93348 del 26/02/2024

Manuali dell'Organismo pagatore ARPEA

- Manuale Arpea - Manuale delle procedure, controlli e sanzioni Interventi NON SIGC - CSR 2023/2027 Regione Piemonte, approvato con determina n. 179 del 03/07/2024 e successive revisioni.
- ISTRUZIONI OPERATIVE FEASR non SIGC del 19/12/2024 - PROCEDURE DI VERIFICA DEL LIMITE DI CUMULABILITA' CON AGEVOLAZIONI NAZIONALI DI CARATTERE FISCALE E ALTRI AIUTI INTERVENTI del Complemento Sviluppo Rurale 2023-2027 (CSR) della Regione Piemonte e successive eventuali revisioni.
- ISTRUZIONI OPERATIVE FEASR non SIGC del 02/09/2025 - Procedura per l'individuazione di possibili casi di elusione - Interventi del Complemento Sviluppo Rurale 2023-2027 (CSR) della Regione Piemonte e successive eventuali revisioni.
- ISTRUZIONI OPERATIVE FEASR non SIGC del 27/02/2026 - Istruzioni Operative per la verifica della presenza del CUP o della dicitura di annullamento nei documenti di spesa elettronici per gli Interventi

non SIGC del Complemento Sviluppo Rurale 2023-2027 (CSR) della Regione Piemonte.

Norme regionali

- Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte, in attuazione del Piano strategico PAC 2023-2027, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea c(2022)8645 del 2 dicembre 2022, adottato con D.G.R. n. 17-6532 del 20 febbraio 2023. Testo vigente approvato e successive revisioni;
- Legge regionale 14/2014 e s.m.i. “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”.
- Legge regionale 1/2019 e s.m.i. “Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale”.

Atti regionali

- Deliberazione della Giunta Regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621 Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2019, n. 10-396
- Determinazione Dirigenziale n. 357/A1700A/2024 del 13/05/2024 “Sostegno allo sviluppo rurale di cui al Reg. (UE) 2021/2115, al PSP PAC e al CSR 2023-2027 – Interventi non connessi alla superficie e/o agli animali e non soggetti al sistema SIGC: disciplina in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione del reg. (UE) n. 2021/2116, del d.lgs n. 42 del 2023, del D.M. 93348 del 26/02/2024 e loro s.m.i.”
- Determinazione dirigenziale 578/A1700A/2023 del 6 luglio 2023 contenente le Condizioni generali di validità dei regimi di aiuto previsti dal CSR 2023-2027 e di ammissibilità degli interventi soggetti alle regole sugli aiuti di Stato.
- Determinazione dirigenziale 308/A1705B/2024 del 18.04.2024 di consultazione scritta del Comitato di Monitoraggio Sviluppo Rurale che contiene le risultanze dei criteri di selezione dell'Intervento SRD14.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 17-8634 del 27.05.2024 che approva gli indirizzi operativi per l'Intervento.
- SSL 2023/2027 del GAL Giarolo Leader srl “in PRosPEttiva. Preservare per Valorizzare” e successive varianti approvate.

G. Allegati

- ALLEGATO I - MODALITÀ E DOCUMENTAZIONE DI PAGAMENTO
- ALLEGATO II - PUBBLICITÀ DEL SOSTEGNO
- ALLEGATO III - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
- ALLEGATO IV - RELAZIONE ILLUSTRATIVA
- ALLEGATO V - DICHIARAZIONE SULLO STATO DI PROPRIETÀ/DISPONIBILITÀ DELL'IMMOBILE OGGETTO DI INTERVENTO E ASSENSO DA PARTE DEL PROPRIETARIO
- ALLEGATO VI - MODELLO COMUNICAZIONE FRUIZIONE DI CREDITI DETRAZIONI D'IMPOSTA
- ALLEGATO VII – DICHIARAZIONE IMPRESA NON IN DIFFICOLTA